

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 12

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BOZZATO Arch. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
BALAGNA Dott. Marco



COMUNE DI VALPRATO SOANA

C.A.P. 10080 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel: 0124/812908

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

L'Anno DUEMILAVENTICINQUE, addì DICIOOTTO del mese di APRILE alle ore 17:45 presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOZZATO Arch. Francesco	Presidente	X	
GALLO BALMA Diego Lorenzo	Consigliere		X
FOGLIETTA Bruno	Consigliere	X	
GEA Annalisa	Consigliere	In videoco nferenza	
CHIOLERIO Sandro	Consigliere	In videoco nferenza	
MARTEN CANAVESIO Monica	Consigliere	In videoco nferenza	
NORA Luisella	Consigliere	In videoco nferenza	
VALSOANEY Sergio	Consigliere	In videoco	

DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediata

		nferenza	
CHIATELLO Ilaria	Consigliere	In videoco nferenza	
PASQUALONE Erik	Consigliere	In videoco nferenza	
VALERIO Patrick	Consigliere	In videoco nferenza	
Totale		10	1

Assume la Presidenza : BOZZATO Arch. Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. BALAGNA Dott. Marco.

Deliberazione n. 12 del 18/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo

degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di 2025 ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 7 del 17.01.2025

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. **11 del 19/04/2024** con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio **2024-2025** ed in particolare espone, per il , un costo complessivo di **€ 52.264,00**;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle*

delibera del Consiglio Comunale numero **11 del 19/04/2024** è valido per il biennio **2024-2025 allegato "A"**.

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno **2025** nei valori riportati nell'**Allegato "C"**, di approvare altresì la relazione accompagnatoria **Allegato "B"** che, allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto, inoltre, che dall'anno **2025** dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) di predisporre un ulteriore fondo per il **Bonus Sociale** mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal **1° gennaio 2025** secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da **Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm**.
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno **2025**:
 - **30 Giugno 2025 Acconto o Unica soluzione;**
 - **31 Dicembre 2025 Saldo**
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n.11
- votanti n. 11
- favorevoli n.11
- contrari n. 0
- astenuti n.0

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- è stato emanato il 21 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo il **bonus sociale** rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del Dl 14/2019. Lo stallo era dovuto all'individuazione dei principi e dei criteri che dovevano essere definitivi con Dpcm da emanare entro il 23 aprile 2020. Il Dpcm (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate),
 - Il bonus si applica dal **1° gennaio 2025** secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm.
 - Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un Isee con i valori sopra indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva.
 - L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

Il finanziamento del bonus avviene mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato **Allegato "B"** alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno **2025**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato **Allegato "C"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario **Allegato "A"** tra utenze domestiche e non domestiche.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe tari da applicare per l'anno **2025**;

Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l'anno **2025**, **allegato "B"**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno **2025**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all' **Allegato "C"** della presente deliberazione;

Ritenuto necessario, data l'imminente variazione normativa prevista da ARERA relativa alle modalità applicative del bonus sociale, alla data odierna non ancora stabilite, provvedere a n. 2 invii, acconto e saldo degli avvisi di pagamento TARI anno 2025;

Dato atto che gli avvisi relativi all'acconto del tributo per l'anno 2025, saranno circa il xx% dell'importo dovuto calcolato sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2025 e dovranno essere pagati utilizzando il modello F24 precompilato allegato, in due rate aventi le seguenti scadenze:

- **30 Giugno 2025 Acconto o Unica soluzione;**
- **31 Dicembre 2025 Saldo**

Dato atto che qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2020;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal settore interessato Economico/Finanziario e servizi Informatici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n. 11
- astenuti n.0
- votanti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con